

La Corte di Cassazione segue (o anticipa) la Corte di Giustizia UE.

Spunti da un caso che illumina su obblighi di protezione internazionale, genere e donne “di minoranza”

*Costanza Nardocci**

THE ITALIAN COURT OF CASSATION FOLLOWS (OR ANTICIPATES) THE EUROPEAN UNION COURT OF JUSTICE. FROM A NATIONAL CASE TO A BROADER DISCUSSION ON INTERNATIONAL PROTECTION OBLIGATIONS, GENDER, AND “MINORITY WOMEN”

ABSTRACT: The Article departs from the Italian Court of Cassation about a migrant women asking for international protection in light of the denounced exposure to gender-based discrimination if forcibly expelled to her Country of origin. The judgments represents the premise for a wider investigation of the gendered re-reading of the obligations of international protection as emerged from three recent judgements of the European Union Court of Justice. The joint analysis of the investigated and most updated developments of national and supranational case-law offers the chance for an investigation into the implications of the suggested gendered reading of international protection obligations, as a tool to safeguard so-called minority women, as those belonging to minoritarian social groups.

KEYWORDS: Court of Cassation; Court of Justice of the European Union; international protection; gender; minority women

ABSTRACT: L'articolo prende le mosse dalla pronuncia con cui la Suprema Corte di Cassazione ha accolto la domanda di protezione internazionale di una donna esposta al rischio di subire discriminazioni in base al genere, al proprio rientro nel Paese d'origine. La pronuncia della Corte di Cassazione offre l'occasione per un'analisi più ampia degli obblighi di protezione internazionale riletti in prospettiva di genere, tramite l'approfondimento di tre recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La lettura unitaria dei recenti sviluppi giurisprudenziali, nazionali e sovranazionali europei costituisce l'approdo ultimo del saggio, che propone alcune riflessioni sulle implicazioni della suggerita rilettura di genere degli obblighi di protezione internazionale, quale nuovo strumento di tutela delle donne c.d. “di minoranza”, cioè appartenenti a gruppi sociali minoritari.

Commentaries

* Professoressa associata in Diritto costituzionale, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di Milano. Mail: costanza.nardocci@unimi.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.



PAROLE CHIAVE: Corte di Cassazione; Corte di Giustizia UE; protezione internazionale; genere; donne di minoranza

SOMMARIO: 1. In apertura: genere, violenza contro le donne e obblighi di protezione internazionale: le Corti e i loro tempi. Il caso portato all'attenzione della Corte di Cassazione. 3. La protezione internazionale scatta in caso di rischio di violenza di genere? Sì, dice la Cassazione. 4. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea corre parallela? La lettura di genere degli obblighi di protezione che arriva "dall'alto". 5. Ma di chi è il merito? Il posto del Consiglio d'Europa e della Convenzione di Istanbul. 6. In conclusione: il genere che identifica il "gruppo", e solo il genere (?), costituisce una tutela effettiva per tutte le donne "di minoranza"?

1. In apertura: genere, violenza contro le donne e obblighi di protezione internazionale: le Corti e i loro tempi

La tutela delle donne che appartengono a gruppi etnico-razziali minoritari o che presentano in senso più esteso una nazionalità diversa da quella del Paese ospitante, le c.d. donne "di minoranza"¹, come nel caso delle donne migranti, non è mai tema che giunge con facilità dinanzi alle Corti.

Le ragioni sono molteplici, ma, tra tutte, spicca il poco robusto e altrettanto scarsamente garantito e praticato diritto di accesso al giudice. Le donne affiliate a comunità minoritarie difficilmente vogliono, prima, e riescono, poi, a portare le proprie istanze al di fuori del gruppo di appartenenza².

Non sempre, però, il gruppo di appartenenza segue la donna e viceversa.

¹ Per un approfondimento in letteratura sulla nozione di donne "di minoranza", si rinvia, per tutti, a A. XANTHAKI, *When Universalism Becomes a Bully: Revisiting the Interplay Between Cultural Rights and Women's Rights*, in *Human Rights Quarterly*, 2019, 701 e ss., e, della stessa A., *Women's Rights v. Cultural Rights: The Indigenous Woman*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2018, 359 e ss. Si consenta, anche, il rinvio a C. NARDOCCI, *Minority Women, Human Rights, and Cultures in the Multicultural Discourse*, in E. FORNALE, F. CRISTANI (a cura di) *Women's Empowerment and Its Limits Interdisciplinary and Transnational Perspectives Toward Sustainable Progress*, Londra, 2023, 53 e ss.

² Sulle problematiche a cui sono esposte le donne "di minoranza" e derivanti dall'intreccio tra appartenenza ad un gruppo minoritario e identità culturale ed etnica, la letteratura è vastissima. Ci si limita, in questa sede, a richiamare S. BENHABIB, *The claims of culture: equality and diversity in the global era*, Princeton, 2002; A. Sachar, *Multiculturalism Jurisdictions: cultural differences and human rights*, Cambridge, 2001. Peraltra, occorre sottolineare che il tema della condizione in cui versano le donne "di minoranza", equiparabili alle c.d. "doppi minoranza", non è confinabile alla sola condizione femminile all'interno della comunità di appartenenza, ma interessa più ampiamente i rapporti tra individuo e gruppo. La letteratura si è, diffusamente, occupata di simili problematiche sebbene si siano rivelati di assai difficoltosa risoluzione. Tra i molti, si segnalano gli studi condotti da: W. KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale*, ed. italiana, Bologna, 1999 e, dello stesso A., *Liberalism, Community, and Culture*, Oxford, 1989; C. KUKATHAS, *The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom*, Oxford University Press, Oxford, 2003; B. PAREKH, *Rethinking Multiculturalism*, Londra, 2006; M. WIEVIORKA, *La differenza culturale*, La Terza, Roma, 2005, ed. it.; M. WALZER, *On Toleration*, New Haven, 1997; J. HABERMAS, C. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, 2008; L. GREEN, *Internal Minorities and Their Rights*, York University, 1992. Sulla questione femminile, si rinvia, in particolare, a L. VOLPP, *(Mis)identifying culture: asian women and the "cultural defense"*, in *Harvard Women's Law Journal*, 1994, 31 e ss.



Si danno, cioè, ipotesi, in cui la donna non si trova in contatto stretto e diretto con il gruppo sociale, minoritario³, e le sue regole, a motivo della propria collocazione geografica in altro Stato ed in contesto etnico, religioso e culturale, ciò che, almeno in teoria, potrebbe consentirle di avere un qualche margine di manovra per almeno provare ad “uscire” dalla comunità di appartenenza e a sottrarsi alle sue regole⁴; e casi in cui, specularmente, il gruppo sociale e le sue regole non si applicherebbero alla donna, se non quale conseguenza di decisioni assunte dallo Stato ospitante, che decida di ricondurre, cioè di ricollocare la donna nel proprio Paese d’origine.

Se si trattasse di regole, intese quali norme di diritto positivo, preposte alla salvaguardia dei diritti delle donne, anche se di minoranza, così come di qualsiasi altro individuo, non si porrebbero criticità sotto il profilo delle relazioni che la donna intrattiene con la comunità di appartenenza e con lo Stato.

Tuttavia, e all’opposto, le donne di minoranza sono, di frequente, esposte a trattamenti discriminatori in base al genere, taluni dei quali assumono i contorni di condotte violente. Questo è il caso delle mutilazioni genitali femminili, dei matrimoni precoci o forzati, dello stupro maritale e di altre forme di violenza contro le donne, che trovano il proprio fondamento in tradizioni o costumi condivisi da comunità etnico-razziali più spesso minoritarie.

Fondamentale, in questi ultimi casi, si dimostra il ruolo dello Stato. Uno Stato, che dovrebbe intervenire nelle vicende *intra*-comunitarie a tutela dei diritti della donna appartenente, da un lato, e che, allo stesso modo, dovrebbe salvaguardare i diritti di quest’ultima quando, lontana dalla comunità di appartenenza, porti le proprie istanze davanti ai giudici e alle Corti⁵.

La pronuncia con cui la Corte di Cassazione⁶ ha accolto la domanda di protezione internazionale presentata da una donna nigeriana, finalizzata ad evitare la propria sottoposizione a mutilazioni genitali

³ Non esiste una definizione universalmente condivisa di minoranza. Tradizionalmente, si suole fare riferimento, anzitutto, alla proposta ricostruttiva di F. CAPOTORTI, *Report of the Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and linguistic minorities*, United Nations Subcommission on Prevention Discrimination and Protection of Minorities, 1979, reperibile al seguente Link: <https://digitallibrary.un.org/record/10387?ln=en>. La prima definizione di “minoranza” era stata, tuttavia, suggerita da L. WIRTH, *The Problem of Minority Groups*, in R. LINTON (a cura di), *The Science of Man in the World Crisis*, New York, 1945, 347 ss. Successive definizioni sono state, poi, suggerite, anche nel quadro della letteratura nazionale. Si consenta, in materia, il rinvio agli studi di: A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno*, Milano, 1967 e, dello stesso A., anche, *Minoranze e maggioranze*, Einaudi, Torino, 1993, *Minoranze*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1976, XXVI, 527 e ss.; E. PALICI DI SUNI PRAT, *Minoranze*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Torino, 1994, IX, 558 e ss.; V. PIERGIGLI, *Lingue minoritarie e identità culturali*, Milano, 2001.

⁴ Il riferimento è al c.d. diritto di “uscita” dal gruppo, altrettanto noto come diritto di *exit*. Per un approfondimento in dottrina, si veda, per tutti, L. GREEN, *Rights of Exit*, in *Legal Theory*, 1998, 165 e ss.

⁵ Per una descrizione ed approfondimento di alcuni casi giurisprudenziali che hanno affrontato il tema delle relazioni tra appartenente, donna, gruppo di appartenenza e Stato, si consenta il rinvio a C. NARDOCCI, *Razza e etnia. La discriminazione tra individuo e gruppo nella dimensione costituzionale e sovranazionale*, Napoli, 2016.

⁶ Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 7022, pubblicata il 15 marzo 2024 e depositata il 25 gennaio 2024. In senso conforme, si vedano, anche Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 28152, 24 novembre 2017; Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 12333, 17 maggio 2017; Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 8980 del 18 marzo 2022, anche in questo caso relativa alla domanda di protezione internazionale avanzata da una giovane donna nigeriana vittima di mutilazioni genitali femminili. Qualche anno fa, peraltro, domande analoghe erano state accolte in due ulteriori pronunce da parte di un giudice di primo e di secondo grado. Il riferimento è alla decisione del Tribunale di Cagliari del 3 aprile 2012 e alla pronuncia della Corte d’Appello di Catania del 27

nel Paese d'origine si inserisce in questo quadro e costituisce un buon esempio di risposta giurisprudenziale, dello Stato, a tutela di una donna di minoranza esposta al rischio di subire condotte violente. Oltre agli aspetti di specifico interesse della pronuncia, vale anche anticipare che la sentenza della Suprema Corte è stata resa a distanza di circa due mesi dalla prima sentenza con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea⁷ si è espressa, positivamente, su un caso simile e anch'esso relativo alla condizione di una donna di minoranza, che denunciava il rischio di essere esposta a trattamenti discriminatori a seguito della propria espulsione dallo Stato membro⁸. In entrambi i casi, le donne avanzavano una richiesta di protezione internazionale, suggerendo una rilettura della nozione di «gruppo sociale», che includa anche il genere tra i fattori idonei a identificare una collettività quale ente unitario.

Le questioni all'attenzione della Corte di Cassazione, che si intrecciano e inseguono quelle della Corte di Giustizia dell'Unione Europea investono, quindi, e in estrema sintesi: l'equiparazione di talune condotte, violente e discriminatorie in base al genere, alla nozione di "rischio", che fonda gli obblighi di protezione internazionale⁹; la qualificazione del genere quale tratto distintivo idoneo a contraddistinguere un gruppo sociale; la equiparazione, in definitiva, delle donne, "di minoranza" in questo caso, ad un gruppo potenzialmente destinatario di misure di protezione internazionale.

Il saggio si occupa dei contenuti e del portato della decisione della Suprema Corte, senza omettere un parallelismo con il nuovo e sintonico filone giurisprudenziale inaugurato nel marzo del 2024 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

2. Il caso portato all'attenzione della Corte di Cassazione

Alla categoria delle donne "di minoranza" evocate in apertura, appartiene anche la ricorrente, una donna nigeriana sottoposta a mutilazioni genitali femminili¹⁰ in tenera età, non sposata, e che a suo

novembre 2012. In senso conforme, si veda, anche, la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 2 luglio 2012.

⁷ Il riferimento è al caso *W.S. v. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet*, definito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il 16 gennaio 2024.

⁸ A dimostrazione della centralità del tema, si segnala la recente pubblicazione, da parte del Parlamento dell'Unione Europea, nel gennaio 2025, del documento *The gender dimension of asylum claims*. Il testo integrale può essere letto al seguente link: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/767209/EPRS_BRI\(2025\)767209_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/767209/EPRS_BRI(2025)767209_EN.pdf). La pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea qui richiamata non rimarrà un caso isolato, come si osserva, *infra*, nel par. n. 4.

⁹ Sulle relazioni tra violenza contro le donne e politiche migratorie, si rinvia, diffusamente a S. BUTLER, B. McSHERRY, *Defining sexual and gender-based violence in the refugee context*, in *IRIS Working Paper Series No. 28/2019*, 2019, consultabile al seguente link: <https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2019/iris-working-papers-28-2019.pdf>.

¹⁰ Come noto, le mutilazioni genitali femminili, prima di divenire oggetto di divieto espresso da parte del diritto internazionale dei diritti umani regionale (il riferimento è alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, su cui si tornerà nel prosieguo del lavoro), sono vietate entro l'ordinamento giuridico italiano ai sensi della l. n. 7 del 2006, *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*. La legge ha introdotto il nuovo art. 583-bis, del codice penale, rubricato *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*, tramite il quale si punisce la condotta di chi «[...] in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili», così l'art. 6. Critiche alla legge sono state mosse da chi ha ritenuto inefficace il ricorso allo strumento del diritto penale simbolico. In questo senso, si vedano, diffusamente, M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, 2020; F. BASILE, *Il reato di "pratiche di*



tempo ha preso i voti nel Paese di origine per intraprendere la propria missione religiosa in qualità di monaca.

La prosecuzione della propria attività di monaca in Nigeria viene, tuttavia, impedita pochi anni più tardi per effetto di un’operazione chirurgica all’apparato genitale a cui viene sottoposta la ricorrente e a cui ha fatto seguito l’opposizione di una componente della congregazione religiosa al rinnovo dei voti.

L’espulsione dalla congregazione ha portato la ricorrente a seguire in Italia un’altra monaca nigeriana, dove entrambe hanno potuto assolvere alla propria funzione di monache per alcuni anni.

Durante il soggiorno in Italia, la ricorrente, però, è vittima di molestie sessuali che la costringono ad abbandonare il monastero per rivolgersi ad un centro antiviolenza.

Il rischio di rimpatrio, che ha, poi, dato impulso alla vicenda giudiziaria, è sorto a motivo del rifiuto della Madre Superiora del monastero italiano di acconsentire alla ricorrente di rinnovare i voti.

Dinanzi al rischio di essere espulsa e, quindi, rimpatriata nel proprio Paese di origine, la ricorrente ha avanzato richiesta di protezione internazionale, deducendo che, una volta rientrata in Nigeria, sarebbe stata esposta a trattamenti di tipo discriminatorio in base al genere legati: allo *status* di donna non sposata, da un lato; alla condizione di donna sottoposta a mutilazioni genitali femminili e, al tempo stesso, ostacolata nel proprio progetto religioso.

La richiesta di protezione internazionale si fondata, quindi, essenzialmente sulla appartenenza della ricorrente ad un gruppo sociale, identificabile, però, per un tratto ulteriore rispetto a quelli espressamente richiamati dalla lettera del D.lgs. n. 251 del 2007, *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*¹¹.

L’accento posto sulla dimensione di genere è centrale per la ricostruzione delle circostanze del caso di specie, per l’argomentazione dei motivi del ricorso in Cassazione e, da ultimo, per la comprensione dell’orientamento interpretativo avallato dalla Suprema Corte nella vicenda. E, invero, l’erronea oppure rigettata lettura dei motivi del ricorso relativi, per la ricorrente, al fattore di genere e, per il Tribunale, al contrario, alla religione costituisce una delle ragioni che hanno, poi, fondato la decisione finale della Cassazione con l’enunciazione del principio di diritto qui in esame. La ricorrente, cioè, viene solo dalla Suprema Corte qualificata per quello che è, cioè una donna esposta al rischio di subire discriminazioni in base al genere e non, invece, come riteneva il Tribunale, una monaca, elevando il dato religioso ad unica qualità identificativa della ricorrente.

*mutilazione degli organi genitali femminili” alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell’art. 583 bis c.p., in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2013, 1 e ss.; A. VANZAN E L. MIAZZI, *Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2006, 1 e ss.; G. BRUNELLI, *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in *Quaderni Costituzionali*, 2007, 567 e ss.*

¹¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE).

Lo spostamento dalla prospettiva religiosa a quella di genere costituisce, quindi, la premessa logica dell'*iter* argomentativo, poi, accolto dalla Corte di Cassazione e su cui si incardina la decisione in commento.

3. La protezione internazionale scatta in caso di rischio di violenza di genere? Sì, dice la Cassazione

La pronuncia della Corte di Cassazione analizza congiuntamente i tre motivi del ricorso, giudicandoli tutti e tre fondati.

In primo luogo, ad avviso della Suprema Corte, non vi sono dubbi in merito alla qualificabilità delle mutilazioni genitali femminili alla stregua di una pratica violenta, lesiva dei diritti umani delle donne e, in quanto tale, ascrivibile alla categoria dei c.d. «atti persecutori», di cui riferisce l'art. 7 del già citato D.lgs. n. 151 del 2007.

Ancorché non richiami espressamente anche l'art. 38 della sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)¹², che include le mutilazioni genitali femminili nel novero delle condotte che integrano una forma di violenza contro le donne, la Corte di Cassazione vi affianca, però, e correttamente, la previsione di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 151 del 2007 e la prescrizione sancita *ex art.* 60 della Convenzione di Istanbul¹³, che pone in capo agli Stati contraenti

¹² Sulla qualificazione delle mutilazioni genitali femminili quale pratica violenta, numerose sono le prese di posizione da parte delle organizzazioni internazionali. Si tratta, prevalentemente, di documenti di *soft law*. Tra questi, si segnalano, anzitutto e per fare qualche esempio, la Raccomandazione Generale n. 19 del 1992 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le discriminazioni contro le donne (CEDAW), in cui, per la prima volta, è stata introdotta la definizione della violenza di genere quale forma di discriminazione nei confronti delle donne e, anche, la Raccomandazione Generale n. 35 del 1997. Sempre nel quadro dell'attività del Comitato ONU alla CEDAW, si inserisce la Raccomandazione n. 12 del 1999. Le risoluzioni, poi, adottate dall'Assemblea Generale dell'ONU: risoluzione n. 56/128 del 19 dicembre 2001, *Traditional or customary practices affecting the health of women and girls*; risoluzione n. 60/141 del 16 dicembre 2005, *The girl child*. Le mutilazioni genitali femminili sono, però, anche oggetto di specifici divieti contenuti nelle corrispondenti convenzioni di diritto internazionale dei diritti umani regionali, tra cui, nell'ambito del continente africano, il c.d. Protocollo di Maputo, *Protocollo della Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli relativo ai Diritti delle Donne in Africa* del 2003 (Cfr. art. 5). Entro il sistema inter-americano, viceversa, la c.d. Convenzione Belém do Pará, *Convenzione inter-americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne*, del 1994, non contiene un riferimento esplicito alla pratica in esame, ma si preoccupa espressamente della condizione di particolare vulnerabilità in cui versano le donne, incluse le donne migranti, ai sensi del suo art. 9.

¹³ La Convenzione di Istanbul segue, qui, coerentemente l'orientamento del Consiglio d'Europa, che, un anno prima dell'adozione del suo primo trattato integralmente dedicato alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, aveva affrontato tramite un'apposita Risoluzione il tema della dimensione di genere degli atti di persecuzione rilevanti ai sensi della Convenzione di Ginevra. La Risoluzione, *Gender-related claims for asylum*, n. 1765 del 2010, può essere consultata al seguente link: <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17915>. Chiaro era l'orientamento espresso dalla Risoluzione, in cui l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sottolineava che: «[w]omen and girls seeking asylum in Council of Europe member states have the right to have their protection claims assessed by an asylum system that is sensitive, in all aspects of its policy and operation, to the particular forms of persecution and human rights abuses that women face because of their gender», chiedendo, poi, agli Stati contraenti, in particolare, di: «ensure that gender-based violence is taken into account under the five different grounds of persecution (race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion) in any asylum determination process and that 'gender' is specifically



l’obbligazione positiva di predisporre tutte le «misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione [...] e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria»¹⁴.

La lettura congiunta delle due norme, o meglio, la lettura del D.lgs. n. 151 del 2007 alla luce delle previsioni della Convenzione di Istanbul, in definitiva, sorregge la parte della motivazione dedicata alla inquadrabilità delle mutilazioni genitali femminili tra le pratiche che giustificano l’applicazione degli obblighi di protezione internazionale.

Peraltro, sebbene la Corte di Cassazione non dia conto nella decisione che le mutilazioni genitali femminili costituiscono una condotta violenta, equiparabile ad un trattamento inumano e degradante, ciò rappresenta un portato ormai consolidato della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che, tuttavia, si è sinora dimostrata per lo più (sebbene con qualche eccezione¹⁵) restia ad accogliere ricorsi di donne che lamentassero la violazione dell’art. 3 CEDU da parte di Stati che si fossero sottratti dall’attivazione in loro favore dei meccanismi di protezione internazionale¹⁶.

included in the notion of a ‘particular social group’ under the refugee definition set out in the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees [...], preferably by law, or at least in practice; [...]». La Risoluzione è stata, poi, seguita dalla Raccomandazione n. 17 del 2022 del Comitato dei Ministri degli Stati membri del Consiglio d’Europa *on protecting the rights of migrant, refugee and asylum-seeking women and girls*, che ritorna, anch’essa, sulle specifiche esigenze di protezione di donne e bambine richiedenti asilo. Altrettanto rilevante, nella prospettiva che qui rileva, è anche la norma successiva, cioè l’art. 61 del trattato in relazione al principio di non respingimento. Sul ruolo della Convenzione di Istanbul sull’evoluzione del diritto dell’Unione Europea e, soprattutto, dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), si veda C. WARIN, *Gender in European Union Asylum Law: The Istanbul Convention as a Game Changer?*, in *International Journal of Refugee Law*, 2024, 93 e ss. Per un approfondimento sul recente orientamento giurisprudenziale della CGUE, in rapporto alla decisione in esame, si veda, *infra*, il par. n. 4.

¹⁴ Cfr. par. n. 2.1.

¹⁵ Un’eccezione, in questo contesto, è rappresentata da Corte EDU, *Sow c. Belgio*, [Seconda Sezione], n. 27081/13, 19 gennaio 2016. In senso conforme, anche, Corte EDU, *H.L.R. c. Francia*, [Grande Camera], n. 24573/94, 24 aprile 1997. Interessante richiamare un altro caso più recente, questa volta incentrato sempre sul rischio denunciato dalla ricorrente di essere esposta a mutilazioni genitali femminili, è stato rigettato dalla Corte di Strasburgo, a motivo delle circostanze fattuali esistenti nello Stato di ricollocazione, così Corte EDU, *A.L. c. Regno Unito*, [Comitato], n. 32207/16, 13 marzo 2018; Corte EDU, *Omeredo c. Austria*, [Comitato], n. 8969/10, 20 settembre 2011. Con riferimento a differenti condotte violente diverse dalle mutilazioni genitali femminili si vedano, poi, Corte EDU, *N. c. Svezia*, [Terza Sezione], n. 23505/09, 20 luglio 2010, che riguardava il caso di una donna Afghana, che lamentava il rischio di essere sottoposta a maltrattamenti in caso di deportazione in Afghanistan, poiché separata dal marito secondo la legge dello Stato svedese; separazione, viceversa, non ammessa stando alle norme di *personal law* vigenti entro l’ordinamento giuridico afgano per gli appartenenti al gruppo Sciita. Un secondo caso, in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha valorizzato la prospettiva di genere nella interpretazione dell’art. 3 CEDU, si vedano, anche, Corte EDU, *Ahmadpour c. Turchia*, [Seconda Sezione], n. 12717/08, 15 giugno 2010; Corte EDU, *R.D. c. Francia*, [Quinta Sezione], n. 34648/14, 16 giugno 2016.

¹⁶ Un discorso differente vale per la giurisprudenza, ormai in crescita, della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di violenza contro le donne e che include sia ipotesi di condotte violente perpetrata da parte di attori non statali, sia casi di condannata inerzia statale nell’adottare misure di adeguata ed efficace protezione dei diritti delle donne vittime, prevalentemente, di violenza domestica. Tra le prime pronunce che hanno inaugurato il filone giurisprudenziale in esame, si vedano, per fare qualche esempio: Corte EDU, *Opuz c. Turchia*, [Terza Sezione], n. 33401/02, 9 giugno 2002; Corte EDU, *Talpis c. Italia*, [Prima Sezione], n. 41237/14, 2 marzo 2017; sempre contro l’Italia, purtroppo tra gli Stati contraenti oggetto del più elevato numero di condanne da parte della

Commentaries



Le ragioni del *self-restraint* della Corte europea dei diritti dell'uomo – sintetizzabili nella scelta di rimettere agli Stati contraenti ogni determinazione in tema di immigrazione oppure di ritenere sufficiente la criminalizzazione della condotta nel Paese d'origine¹⁷ –, non operano evidentemente per la Corte di Cassazione, che si ancora anche alla propria giurisprudenza precedente per accogliere il ricorso della ricorrente.

Un secondo passaggio da segnalare della pronuncia attiene al diverso inquadramento fattuale proposto dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte chiarisce, infatti, che la valutazione relativa alla sussistenza del rischio, prodromica alla attivazione dei già più volte citati meccanismi di protezione internazionale, non ha ad oggetto l'eventuale e nuova sottoposizione della ricorrente alla pratica della infibulazione, come, viceversa, sosteneva il Tribunale. All'opposto, il rischio che si profilerebbe per la ricorrente riguarda trattamenti discriminatori ulteriori, sempre fondati sul genere, e collegati allo status della ricorrente, costretta, in ipotesi di rimpatrio, a reinserirsi nella comunità di origine con uno *status incerto*, non essendo equiparabile né ad una donna sposata, né, tantomeno, ad una monaca, considerata l'ostilità subita e che l'aveva originariamente spinta al trasferimento in Italia.

Ma l'erronea ricostruzione delle circostanze del caso di specie non investono soltanto l'oggetto del rischio, rilevante ai sensi del D.lgs. n. 151 del 2007 e della collegata e primigenia normativa del diritto dell'Unione Europea. Ad avviso della Corte di Cassazione, il Tribunale avrebbe, infatti, errato anche nel collegare il rischio allo status della ricorrente di cui il giudice di primo grado aveva oscurato del tutto la dimensione di genere, per considerare in via esclusiva il solo dato confessionale o religioso. Su questo punto, la Corte di Cassazione è chiarissima, tanto che, nella decisione, viene ripresa integralmente la descrizione della vicenda, come riportata dalla ricorrente, a dimostrazione, ancora una volta, della centralità del genere contro il carattere, viceversa, recessivo della religione e della fallace ricostruzione del giudice di primo grado.

La corretta ridefinizione e “coloritura” di genere delle circostanze del caso concreto consente, così, alla Corte di Cassazione di ridefinire il contenuto del rischio lamentato dalla ricorrente. Esso si fonderebbe, cioè, sulla circostanza che la ricorrente non sarebbe (e non è) equiparabile né ad una donna sposata, nonostante la propria sottoposizione ad infibulazione in tenera età, né ad una religiosa essendole stato impedito di intraprendere tale percorso. In quanto donna non sposata, ma nemmeno monaca, al

Corte europea dei diritti dell'uomo, si rinvia, anche, a Corte EDU, *Landi c. Italia*, [Prima Sezione], n. 10929/19, 7 aprile 2022; Corte EDU, *M.S. c. Italia*, [Prima Sezione], n. 32715/19, 7 luglio 2022; Corte EDU, *I.M. e altri c. Italia*, [Prima Sezione], n. 25426/20, 10 novembre 2022; recentissima è, poi, Corte EDU, *P.P. c. Italia* [Prima Sezione], n. 64066/19, 13 febbraio 2025.

¹⁷ Per un'analisi critica della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo avente ad oggetto donne migranti esposte a forme di violenza letta nel prisma dell'art. 3 CEDU, tra i molti, si vedano J. WESSELS, *The boundaries of universality - migrant women and domestic violence before the Strasbourg Court*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2019, 275 e ss.; L. PERONI, *The protection of women asylum seekers under the European convention on human rights: Unearthing the gendered roots of harm*, in *Human Rights Law Review*, 2018, 347 e ss. Guardando alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, è interessante richiamare, seppure esemplificativamente, alcuni casi in cui il rigetto del ricorso è stato motivato dalla esistenza di un quadro normativo che criminalizzava la condotta nel Paese d'origine della donna ricorrente. In questo filone giurisprudenziale, si inseriscono, ad esempio, Corte EDU, *Izevbekhai e altri c. Irlanda*, [Quinta Sezione], n. 43408/08, 17 maggio 2011; Corte EDU, *Collins e Akaziebie c. Svezia*, [Terza Sezione], n. 23944/05, 8 marzo 2007; Corte EDU, *R.W. e altri c. Svezia*, [Quinta Sezione], n. 4601/14, 10 settembre 2015.



proprio rientro in Nigeria, la ricorrente sarebbe stata, quindi, esposta al rischio di subire trattamenti deteriori in quanto donna legati a questo suo status incerto, non associabile a nessuna delle due categorie sopra richiamate (donna sposata versus donna religiosa) e rifiutato dall'ordinamento giuridico nigeriano.

Lo spostamento dalla religione al genere porta, però, con sé una conseguenza importante. Il D.lgs. n. 151 del 2007, infatti, non annovera il genere tra le qualità individuali funzionali alla identificazione di un gruppo sociale, inteso quale formazione sociale potenzialmente esposta ad un rischio che potrebbe giustificare l'adozione delle misure di protezione internazionale. Si tratta della obiezione più seria e, almeno a livello teorico, più difficile da superare alla luce del tenore letterale delle norme di diritto interno, così come quelle del diritto dell'Unione Europea. L'omessa qualificazione del genere quale tratto identificativo del gruppo sociale avrebbe potuto, cioè, depotenziare a monte qualsiasi misura di protezione azionabile in favore di donne vittime di violenza di genere. Tanto il genere costituisce elemento fondante la condotta violenta (che non sarebbe tale se la vittima non fosse una donna), quanto quest'ultimo deve elevarsi a tratto identificativo del gruppo sociale al fine di favorire l'efficace protezione della donna che vi sia soggetta.

In proposito, la Corte di Cassazione richiama le linee guida redatte dall'UNHCR¹⁸ sulla persecuzione di genere, così come qualificata ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Ginevra¹⁹, e la propria giurisprudenza pregressa per concludere nel senso che non vi sono dubbi sulla idoneità del genere, quale tratto distintivo dell'essere umano, a demarcare i contorni di un gruppo sociale da rendere destinatario di misure di protezione.

Tutto ciò basta alla Corte di Cassazione per concludere in senso favorevole alla ricorrente, accogliendone il ricorso e rinviandolo al giudice di prime cure. È interessante che la conclusione a cui giunge la Corte di Cassazione segua, come premesso, di pochi mesi la prima pronuncia con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha adottato un approccio analogo, offrendo così una interpretazione omogenea per tutti gli Stati membri della Direttiva n. 38 del 2004, così come integrata dalla successiva n. 95 del 2011, *recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta*.

¹⁸ Il riferimento è alle Linee guida sulla protezione internazionale n. 1, *La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, consultabili al seguente link: https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/LINEE_GUIDA_SULLA_PERSECUZIONE_DI_GENERE.pdf.

¹⁹ Convenzione sullo statuto dei rifugiati, 28 luglio 1951.

4. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea corre parallela: la lettura di genere degli obblighi di protezione che arriva "dall'alto"

«The Court of Justice of the European Union (CJEU) has played a crucial role in advancing a gender-sensitive approach in EU asylum law, acknowledging the specific experiences and circumstances of women and other vulnerable individuals seeking protection in the EU»²⁰.

Con queste parole, si apre il documento, pubblicato dal Parlamento dell'Unione Europea, *The gender dimension of asylum claims*, del gennaio del 2025 e che dà seguito alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione che, solo nel 2024, ha adottato tre pronunce decisive per l'avanzamento della rilettura di genere della normativa UE in tema di protezione internazionale²¹.

Si tratta di una giurisprudenza, che ha messo alcuni punti fermi: che cosa si intende, o meglio, si deve intendere per «persecuzione» e, cioè, se anche la violenza contro le donne, in tutte le sue forme, possa essere coperta da detta nozione; se il genere (e non il sesso, valorizzandone anche la dimensione sociale) costituisce una qualità umana funzionale a costruire affiliazioni collettive; se, di conseguenza, le donne, quelle esposte a forme di persecuzione, sono equiparabili ad un gruppo sociale; ancora, se il *serious harm* si attaglia anche alla violenza quando questa assuma i contorni, attuali o potenziali, di una discriminazione in base al genere.

Le risposte della Corte di Giustizia sono affermative su tutti i fronti²². La Corte di Giustizia ha, tuttavia, precisato molti aspetti e, al tempo stesso, sollecitato alcuni interrogativi e criticità, in modo particolare con riferimento ai requisiti in base ai quali le donne costituiscono un gruppo che può accedere ai sistemi di protezione internazionale.

La prima decisione, del gennaio 2024, è *W.S. v. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet*²³.

²⁰ In questo senso, si veda, la già citata pubblicazione del Parlamento dell'Unione Europea, *The gender dimension of asylum claims*. Il testo integrale può essere letto al seguente link: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/767209/EPRS_BRI\(2025\)767209_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/767209/EPRS_BRI(2025)767209_EN.pdf).

²¹ Accanto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, di cui si dà conto nel presente paragrafo, merita ricordare che la dimensione di genere associata al fenomeno migratorio non è sempre stata assente nel diritto dell'Unione Europea. In questo senso, valga ricordare, in questa sede, accanto alla c.d. *Qualification Directive*, la Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, *recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)*, 26 giugno 2013, che, include, nel novero delle persone vulnerabili ai sensi del suo art. 1, anche, le donne vittime di mutilazioni genitali; e la Direttiva 2013/32/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, *su procedure comuni per la concessione e il ritiro della protezione internazionale*, 26 giugno 2013, che richiama il genere quale fattore da prendere in considerazione in sede di esame delle domande di protezione internazionale ai sensi del suo art. 10. Numerosi sono anche i riferimenti al genere alla sua rilevanza nella definizione delle misure di protezione internazionale contenuti nel Preambolo della medesima Direttiva.

²² In epoca precedente alle pronunce in commento, si vedano le riflessioni di V. ZAMBRAZO, *Le vittime di mutilazioni genitali femminili tra riconoscimento dello status di rifugiato e (discutibile) giurisprudenza europea sui rimpatri*, in *Freedom, Security & Justice*, 2023, 121 e ss.

²³ Corte di Giustizia UE, [C-621/21], *W.S. v. Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet*, 16 gennaio 2024. A commento della pronuncia, si vedano E. BELARDO, *Protezione internazionale e tutela delle donne: profili evolutivi della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia alla luce della Convenzione di Istanbul*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2024, 536 e ss.; M. MOSCHEL, *Op-Ed: "The EU Court of Justice strengthens women's rights (Case C-621/21 WS)*, in *EULawLive*, 2024; T. ERTUNA LAGRAND, *Beyond Opuz. V. Turkey: the CJEU's judgment in WS and the refugee law consequences of the State's failure to protect victims of domestic*



Protagonista è una cittadina turca, di etnia curda, di fede musulmana sunnita, costretta a sposarsi all'età di 16 anni, madre di tre figli e per anni vittima di violenza domestica. Fuggita in Bulgaria e ottenuto il divorzio, la donna aveva avanzato, senza successo, in quella sede, richiesta di protezione internazionale sussidiaria, lamentando il rischio di essere uccisa dall'ex marito (c.d. delitto d'onore), una volta rientrata in Turchia per aver disobbedito alle regole della comunità di appartenenza.

Il caso toccava almeno tre grandi questioni, tutte (o quasi) oggetto delle cinque domande pregiudiziali portate all'attenzione della Corte di Giustizia.

Con le prime due, il giudice del rinvio domandava se la violenza contro le donne, di cui ai trattati del diritto internazionale dei diritti umani²⁴, potesse rientrare nella nozione di «persecuzione» ex art. 10, par. n. 1., lett. d) della Direttiva n. 95/2011 da cui dipende la concessione della protezione internazionale. E, in particolare, se il delitto d'onore (e, prima, il matrimonio forzato), che seguia la condotta della donna che disobbedisce alle regole della comunità, costituisca una forma di «persecuzione», esponendo la prima alla minaccia concreta di essere sottoposta a trattamenti inumani e degradanti, se non lesivi della propria vita. In seconda istanza, se le donne, in base ad un criterio biologico o sociale, siano vittime di violenza domestica o di altre forme di violenza, anche se cittadine di Paesi terzi, costituiscano un «gruppo sociale particolare», cioè visibile e distinto all'interno della società maggioritaria e ospitante, ai sensi dell'art. 9, par. n. 1, lett. a) o f) della citata Direttiva.

Ancora, e con il terzo quesito, più fondamentalmente, se il genere – biologico o sociale – rappresenti una condizione sufficiente a fondare l'affiliazione individuale al gruppo.

Con le ultime due, infine, il giudice del rinvio si chiede se la Direttiva n. 95/2011 dispieghi i propri effetti anche in costanza di condotta realizzata da un c.d. *non-State actor*, cioè non dallo Stato. In altre parole, se l'ambito applicativo della Direttiva possa estendersi anche ai rapporti orizzontali e non soltanto verticali, tra lo Stato e la persona. Infine, se la nozione di «violenza», o la sua minaccia, possa ritenersi coperto dal concetto di *serious harm*, ripreso dall'art. 15 della Direttiva e letto congiuntamente agli artt. 2 e 3 CEDU²⁵.

Guardata da una angolazione di genere e che osserva il fenomeno della violenza contro le donne, la sentenza compie un passo in avanti decisivo. La Corte di Giustizia ammette, infatti, la protezione sussidiaria in favore della donna vittima di violenza adottando una lettura inedita e di genere della Direttiva n. 95/2011, che, da parte sua, non menziona né il sesso, né il genere quali fattori che giustifichino atti di persecuzione, che preludano al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Non è, però, la dimensione di genere singolarmente considerata a farsi largo nell'interpretazione della Corte di Giustizia.

violence, in *Strasbourg Observers*, 2024; S. DE VIDO, M. MOSCHEL, *WS: A turning point for women's rights?*, in *Common Market Law Review*, 2024, 1661 e ss. Si consenta, inoltre, il rinvio a C. NARDOCCI, *Le donne (di minoranza) e il diritto di protezione sussidiaria nella prima decisione della Corte di Giustizia in tema violenza contro le donne*, in *Quaderni costituzionali*, 2024, 1019 e ss.

²⁴ Il riferimento è, in particolare, alla CEDAW e alla Raccomandazione Generale n. 19/1992 delle Nazioni Unite e alla c.d. Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa.

²⁵ Sul collegamento, o meglio, sulla corrispondenza tra la nozione di *serious harm* ai sensi dell'art. 15(b) della Direttiva 95/2011 e l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si veda la pronuncia della Corte di Giustizia UE, C-465/07, [Grande Camera], *Meki Elgafaji and Noor Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie*, 17 febbraio 2009, § 28.

A rendere *nuova* e matura la decisione è, piuttosto, l'approccio intersezionale che valorizza, offrendo adeguata salvaguardia, alle donne c.d. "di minoranza". La destinataria della protezione internazionale non è, infatti, *solo* una donna: è una donna, riprendendo l'art. 10 della Direttiva n. 95/2011, che appartiene ad una minoranza etnico-razziale e religiosa e che cumula su di sé, simultaneamente, una molteplicità di fattori di discriminazione. Una donna, appunto, "di minoranza," che possiede una «identità distinta» rispetto alla maggioranza. Un elemento su cui, peraltro, insiste la Direttiva, quale criterio dal quale dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria, e che la Corte di Giustizia associa ad una qualità umana non contemplata dalla prima, il genere.

In proposito, la Corte di Giustizia precisa, che gli elementi fondanti la riferibilità della Direttiva anche alle donne vittime di violenza quale «gruppo sociale particolare» sono, infatti, tre: l'«identità distinta» rispetto al resto della popolazione, che, a sua volta, ne giustifica l'esposizione al rischio (*serious harm*) di persecuzione ai sensi dell'art. 15 della Direttiva²⁶; il possesso di un tratto immutabile, qui il genere; da ultimo, una «storia comune che non può essere mutata»²⁷.

Se si condivide l'interpretazione secondo cui le donne vittime di violenza costituiscono un «gruppo sociale particolare», tra le pieghe dell'*iter* argomentativo della pronuncia si stagliano almeno due interrogativi.

Il primo è se, per la Corte di Giustizia, «gruppo sociale particolare», ai sensi della Direttiva, sono soltanto le donne vittime di violenza oppure tutte le donne, quale gruppo identificabile in base a un fattore identitario intrinseco, il sesso o il genere, sulla base di una lettura evolutiva dell'art. 10 della Direttiva. Il secondo, che sviluppa il primo, è, invece, se la nozione di «gruppo sociale particolare» non sia da intendere quale sinonimo, implicito, di minoranza, e, nel caso in esame, di donna "di minoranza", come si potrebbe sostenere se si considera che la Direttiva insiste, ai fini della concessione della protezione sussidiaria, sul criterio di identità «distinta» all'interno di una società più ampia. Criterio, che bene si attaglia alla donna che appartenga ad una minoranza, *interna o doppia*, e non alla metà della popolazione riferibile alla società ospitante. La Corte di Giustizia non istituisce un collegamento esplicito tra la nozione classica di minoranza²⁸ – sia essa anche doppia oppure interna sì da includervi anche il concetto di donna "di minoranza" – e di "gruppo sociale" rilevante ai sensi della Direttiva.

La lettura che sembra sposare la Corte, equiparando le sole donne esposte a violenza (e non tutte le donne) ad un «gruppo sociale» differenziato, è da segnalare poiché, così facendo, pone il diritto dell'Unione in linea con il concetto di minoranza attualmente accolto dal diritto internazionale dei diritti umani e che si oppone al criterio numerico ancorandolo, piuttosto, allo *status* di subordinazione dell'appartenente²⁹.

²⁶ Sul contenuto della nozione di *serious harm*, si ricorda che la Corte di Giustizia, sin dal 2014, ha precisato che il «danno grave», ai sensi della Direttiva n. 95/2011, «deve essere costituito dal comportamento di un terzo e che esso non può, quindi, derivare semplicemente da carenze generali del sistema sanitario del paese d'origine». Così, Corte di Giustizia UE, [Grande Camera], C-542/13, *Mohamed M'Bodj v. Etat belge*, 18 dicembre 2014, § 35.

²⁷ Cfr. § 57 e ss.

²⁸ In letteratura, per tutti, F. CAPOTORTI, *Il regime delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite e secondo l'art. 27 del Patto sui diritti civili e politici*, in *Rivista internazionale dei diritti dell'uomo*, 1992, 107 e ss.

²⁹ Aspetto da segnalare, poiché la lettura della Direttiva alla luce dei principi del diritto internazionale dei diritti umani le ha consentito di rivolgere il proprio sguardo, per una volta, anche alle donne di minoranza, spesso lasciate indietro nel discorso sui diritti umani delle donne, siano esse vittime o meno di violenza.



Meno problematico è, invece e da ultimo, il collegamento tra il terzo criterio, «una storia comune che non può essere mutata» e la soggezione della donna “di minoranza” ad episodi di violenza. La Corte di Giustizia è, qui, chiarissima, nel precisare che «[i]l fatto che delle donne si siano sottratte a un matrimonio forzato o, nel caso di donne sposate, abbiano abbandonato il tetto coniugale, può essere considerato una “storia comune che non può essere mutata”»³⁰.

Piena e, anche forse, *piana* applicabilità della Direttiva alle donne vittime di violenza e lettura del concetto di “gruppo sociale”, che bene si allinea con la nozione di “minoranza”, che la sentenza riferisce alle donne “di minoranza”.

La seconda pronuncia che sviluppa i portati di *WS* è *K. e L. v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*³¹, questa volta, del giugno 2024, successiva, cioè, all’entrata in vigore della Direttiva dell’Unione Europea in tema di violenza contro le donne.

Le circostanze del caso di specie differiscono da *WS*. La domanda di asilo non interessava, infatti, direttamente donne vittime di violenza, bensì due sorelle minorenni di nazionalità irachena che, poiché cresciute nei Paesi Bassi, lamentavano che il proprio rientro nel Paese di origini le avrebbe esposte ad un *serious harm*, a motivo della loro adesione ai valori fondanti la società occidentale e sintetizzabili nel principio dell’egualianza di genere.

Quanto al suo epilogo, invece, in *K. e L.*, la Corte di Giustizia afferma, che lo Stato debba accogliere le domande di protezione internazionale delle ricorrenti, non distanziandosi da *WS*.

Come in *WS*, ancora, e per quanto qui più interessa, anche in *K. e L.* le questioni pregiudiziali si snodavano intorno ad un gruppo sociale identificabile non solo in base al genere. Le sorelle irachene non solo “solo” donne. Ritorna ancora, la prospettiva intersezionale con due donne, che appartengono ad una nazionalità diversa da quella maggioritaria e, cioè, in estrema sintesi, donne “di minoranza”. Donne “di minoranza”, però, la cui distinta identità andrebbe ricondotta – diversamente che in *WS* – essenzialmente alla propria etnia ed origine nazionale, più che al dato “culturale”, trattandosi, come detto, di donne che aderiscono ai valori della “maggioranza”.

Per la Corte di Giustizia, allora, i nuovi “gruppi sociali” rilevanti ai sensi della Direttiva sono: le donne aventi un’etnia e, verosimilmente, un retroscena culturale, differenziati e, contestualmente, vittime di violenza; le donne di etnia differenziata che, però, condividono la propria storia culturale e identitaria con quella maggioritaria. Ritornano categorie note agli studi sui diritti delle minoranze e che distinguono tra gruppi minoritari a seconda della volontà degli appartenenti di identificarsi (minoranze loro malgrado) o meno (minoranze volontarie) con il gruppo dominante nell’intento di preservare la propria distinta identità. Stando alla risposta della Corte di Giustizia in *WS* e in *K. e L.* gruppi sociali a cui applicare la normativa in tema di protezione internazionale sarebbero entrambe, ciò che induce a ritener che, sebbene tacitamente, le pronunce citate offrono tutela sia a donne di minoranza «volontarie», come potrebbe ritenersi per *WS*, sia a quelle definite c.d. «loro malgrado» in *K. e L.*

Se *K. e L.* si inserisce nel seminato tracciato da *WS*, quanto alla lettura “di genere” della normativa UE in tema di protezione internazionale, da segnalare è però la sua proposta interpretativa di “gruppo sociale”.

³⁰ Cfr. § 51.

³¹ A commento della sentenza, G. RAIMONDO, J. DE CONICK, *Op-Ed: Gender Equality, Gender Mainstreaming, and Asylum Law: K, L (C-646/21)*, in *EULawLive*, 2024.

Innovativo, per prima cosa, è l'ancoraggio della nozione di "gruppo sociale" ad un dato valoriale, il principio di parità uomo-donna, elevato a tratto preferenziale di affiliazione, che fa retrocedere quelli che, viceversa, tradizionalmente fondano la nozione di minoranza. È, cioè, interessante che un elemento non intrinseco oppure ontologico, ma, piuttosto, "valoriale" venga equiparato dalla Corte ad un qualsiasi altro fattore di *membership*.

La questione aperta, poi, in *K. e L.* – qui il secondo profilo di interesse – è in che misura la Corte di Giustizia ritiene che le richiedenti asilo debbano essere considerate appartenenti ad un "gruppo sociale", perché considerate implicitamente già membri di gruppo di minoranza. Se, cioè, si possa applicare nei loro confronti il concetto di "donne di minoranza" e di "minoranza nella minoranza" oppure di "doppia minoranza". Ancora una volta, la Corte di Giustizia si attiene al linguaggio delle norme di diritto positivo oggetto della propria azione interpretativa e non utilizza mai la nozione di minoranza e, anche questo, è interessante. È vero che le norme del diritto positivo dell'UE parlano di "gruppo sociale" e che la Corte di Giustizia, come già in *WS*, non istituisce un legame esplicito tra "gruppo sociale" e minoranza, ma è altrettanto indubbio che le formazioni sociali con cui si confronta sono a tutti gli effetti gruppi minoritari. Ciò che induce ad interrogarsi su quali siano oppure possano essere i rapporti tra le due nozioni, date le loro evidenti analogie, e quali ripercussioni questa eventuale equiparazione potrebbe comportare per il diritto dell'Unione Europea e, a scendere, per gli Stati membri.

Un interrogativo di chiusura, rimanendo su *K. e L.*

Più volte, si è detto, l'accoglimento della domanda di asilo, secondo la Corte di Giustizia, poggia in modo preponderante sull'adesione delle ricorrenti al principio di parità uomo-donna. Ora, l'interrogativo che sorge spontaneo è se il dato valoriale, velatamente, inteso quale assimilazione delle richiedenti alla società occidentale e assunto quale criterio per concedere la protezione internazionale, non si esponga a qualche criticità dal punto di vista del rispetto di principio di egualianza per tutte le donne ("di minoranza"). E, ancora, ci si potrebbe chiedere chi – la Corte di Giustizia, come nel caso in commento – e in base a quali criteri stabilisce chi aderisce e chi no ai valori "occidentali"? Peraltro, non appare irrilevante la natura così netta e poco sfaccettata dei valori "occidentali", che si dimostra particolarmente discutibile nel caso di donne "di minoranza" che, spesso, non conoscono altra realtà se non quella dei Paesi dai quali provengono. In estrema sintesi, la decisione della Corte di Giustizia potrebbe rischiare di pregiudicare, cioè di discriminare le altre donne "di minoranza" che, a differenza della protagoniste di *K. e L.*, hanno avuto e avranno minore tempo di adattamento, di comprensione e di accoglimento della realtà valoriale continentale europea elevata dalla Corte a criterio di accoglimento della richiesta di asilo.

Infine, nell'ottobre del 2024, la Corte di Giustizia è tornata sul tema con la sentenza resa sul caso *AH e FN v. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Afghan women)*³².

La vicenda riguardava due giovani donne di nazionalità afghana che avevano avanzato, senza successo, domanda di protezione internazionale dinanzi all'Ufficio federale austriaco per il diritto degli stranieri

³² Corte di Giustizia UE, [C-608/22 e C-609/22], *AH e FN v. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl*, 4 ottobre 2024. In epoca antecedente la sentenza in esame, si preoccupavano di analizzare il potenziale inquadramento delle donne afghane sotto l'ombrellino della nozione di «gruppo sociale» di cui riferisce la Convenzione di Ginevra, N.F. TAN, M. INELI-CIGER, *Group-based protection of afghan women and girls under the 1951 Refugee Convention*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2023, 793 e ss.



e il diritto di asilo, lamentando che la rispettiva espulsione nel Paese d'origine le avrebbe esposte a rischio di persecuzione sintetizzabile nelle politiche discriminatorie nei confronti delle donne adottate dal Regime talebano³³.

Come nelle due precedenti pronunce, anche qui una delle domande pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio investiva l'art. 9 paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), della già citata Direttiva 2011/95/UE con due importanti differenze. Il giudice del rinvio domandava, infatti, alla Corte di Giustizia di precisare, in primo luogo, se il concetto di «rischio» potesse riguardare anche un insieme di «misure discriminatorie» adottate nei confronti delle donne e

«consistenti [...] nel privarle di qualsiasi protezione giuridica contro la violenza di genere, le violenze domestiche e il matrimonio forzato, nell'obbligarle a coprire completamente il corpo e il volto, nel limitarne l'accesso all'assistenza sanitaria e la libertà di circolazione, nel vietare loro di esercitare un'attività lavorativa o nel limitare tale esercizio, nel precludere loro l'istruzione e la pratica dello sport e nell'escluderle dalla vita politica»³⁴.

Non un rischio, cioè, concreto e individualizzabile, bensì sistematico, cumulativo e connesso alla caratterizzazione intrinsecamente discriminatoria delle politiche del regime talebano.

In seconda istanza, e allontanando ancora di più la dimensione individuale in favore di quella collettiva o «di gruppo», il giudice del rinvio chiedeva se l'art. 4, par. 3, della direttiva 2011/95 imponga sempre una valutazione individuale delle circostanze in cui versa la richiedente oppure se, in considerazione delle peculiarità del Paese di origine, la circostanza di essere contestualmente donna e afghana costituisca condizione di per sé stessa sufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della direttiva 2011/95. Sulla prima questione, la risposta della Corte di Giustizia è chiarissima. Si legge nella pronuncia, che «le misure discriminatorie prese in considerazione dal giudice del rinvio raggiungono il livello di gravità richiesto, sia per la loro intensità e il loro effetto cumulativo sia per le conseguenze che comportano per la donna colpita»³⁵, con la conseguenza che «alcune di tali misure devono essere qualificate esse stesse 'atto di persecuzione', ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2011/95»³⁶.

La risposta alla seconda questione poggia logicamente sulla prima.

La Corte di Giustizia – questo è l'aspetto dirompente di *AH e FN* – afferma, infatti, che

«le autorità nazionali competenti possono considerare che non sia attualmente necessario dimostrare, in sede di esame individuale della situazione di una richiedente protezione internazionale, che quest'ultima rischi effettivamente e specificamente di essere oggetto di atti di persecuzione in caso di ritorno nel suo paese di origine, qualora siano dimostrati gli elementi relativi alla sua situazione individuale, quali la nazionalità o il sesso»³⁷.

³³ Avanzavano la tesi, poi sposata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa l'equivalenza tra la nozione di «persecuzione» e l'insieme di misure discriminatorie adottate dal Regime talebano nei confronti delle donne Afghane N.F. TAN, M. INELI-CIGER, *Group-based Protection of Afghan Women and Girls under the 1951 Refugee Convention*, cit.

³⁴ Cfr. § 31.

³⁵ Cfr. § 42.

³⁶ Cfr. § 43.

³⁷ Cfr. § 57.

Una interpretazione della Direttiva che quindi prescinde dallo scrutinio delle circostanze del caso di specie per assumere i contorni della presunzione: è sufficiente, secondo i canoni della intersezionalità, essere donna e afghana per beneficiare della protezione internazionale.

Ultimo aspetto che separa *AH e FN* dalle due sentenze precedenti, riflettendone l'impostazione collettiva, riguarda l'approccio *Country-Specific*. La presunzione della necessità o doverosità della protezione internazionale si lega, infatti, alla natura sistematica, o meglio, istituzionale della discriminazione di genere quale tipicità dell'ordinamento giuridico afghano. Non a caso, la pronuncia della Corte di Giustizia si è intrecciata temporalmente con le azioni di alcuni Stati³⁸, che hanno promosso un ricorso contro il regime talebano dinanzi alla Corte penale internazionale³⁹ proprio a motivo della condizione in cui versano le donne afghane soggette al regime talebano.

Verrebbe da dire, tutto bene.

E, sicuramente, è così, se si guarda alla interpretazione, ormai consolidata, secondo cui: il genere deve essere incluso tra i fattori che contraddistinguono un gruppo sociale; la violenza di genere costituisce una forma di persecuzione; i due fattori legittimano l'attuazione degli obblighi di protezione. Lo stesso vale per la valorizzazione dell'approccio intersezionale secondo cui, come evidenzia più delle altre la terza sentenza, genere e origine nazionale rappresentano qualità individuali fondanti un gruppo sociale meritevole di accedere alla protezione internazionale, come le donne "di minoranza".

Ciò che, invece, potrebbe destare perplessità è l'automatismo che pare sottintendere alla più recente interpretazione della operatività degli obblighi di protezione disposti in favore delle donne afghane⁴⁰. Non si vuole contraddirre la tesi della Corte di Giustizia, ma ci si limita a segnalare il rischio che tale opzione non venga adottata in casi paragonabili a quello afghano creando disparità di trattamento tra donne egualmente esposte a forme strutturali e istituzionali di discriminazione.

Su questo ultimo punto, chiarimenti necessari non potranno che provenire dalla Corte di Giustizia, i cui sviluppi giurisprudenziali del prossimo futuro potranno, auspicabilmente, chiarire i contenuti e le implicazioni di questa presunzione applicata alla disciplina sugli obblighi di protezione.

³⁸ Il riferimento è, tra i primi, a Canada, Germania, Australia e Paesi Bassi.

³⁹ In proposito, valga segnalare che il 23 gennaio 2025, il Procuratore della CPI KARIM A.A. KHAN KC ha annunciato la presentazione di due richieste di mandato d'arresto per il crimine contro l'umanità di persecuzione per motivi di genere, ai sensi dell'articolo 7(1)(h) dello Statuto di Roma, nei confronti del leader supremo dei Talebani. Le domande sono allo stato pendenti davanti alla II Camera preliminare.

⁴⁰ Esprime simile preoccupazione PEREZ MARDID, *When Gender and Nationality Are Enough for Asylum: Commentary on the AH & FN Judgment of the EU Court of Justice*, in <https://talkabout.iclrs.org/2024/11/08/when-gender-and-nationality-are-enough-for-asylum/>, 2024. Esprime perplessità in merito alle ricadute concrete della pronuncia, si veda A. KOYMALI, *Are All Options Exhausted? How an ECJ Ruling Affects the Lives of Afghan Women*, in *Völkerrechtsblog*, 2025, consultabile al seguente link: <https://voelkerrechtsblog.org/de/are-all-options-exhausted/>. In dottrina, per un approfondimento sulle disposizioni della Convenzione di Istanbul, che si occupano della condizione delle donne migranti esposte a violenza di genere, si vedano i contributi raccolti in A. DI STASI, R. CADIN, A. IERMANO, V. ZAMBRANO (a cura di), *Donne Migranti e Violenza di Genere nel Contesto Giuridico Internazionale ed Europeo*, Napoli, 2023.



5. Ma di chi è il merito? Il posto del Consiglio d'Europa e della Convenzione di Istanbul

La svolta della Corte di Giustizia, che stabilizza l'orientamento anticipato dalla Corte di Cassazione e riconfermato dalla pronuncia che ha avviato le presenti riflessioni, lascia aperto l'interrogativo relativo alle ragioni che hanno supportato tale accelerazione nella nuova interpretazione di genere della disciplina in tema di protezione internazionale.

Vi è, infatti, un attore sinora non menzionato a cui, forse, si deve in parte il merito di aver riportato l'attenzione sulla condizione delle donne richiedenti asilo. Sin dal 2011 e con l'adozione della sua prima Convenzione in tema di violenza contro le donne, il Consiglio d'Europa ha, infatti, occupato una posizione di primo piano⁴¹.

La c.d. Convenzione di Istanbul⁴², Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica⁴³, dedica, così, un apposito capitolo al tema migratorio e alle politiche di asilo, introducendo una disposizione ad hoc sulle richieste di asilo fondate sul genere⁴⁴.

L'articolo 60, rubricato *Richieste di asilo basate sul genere*, richiede, infatti, alle Parti contraenti di includere la violenza contro le donne nel novero delle forme di persecuzioni di cui alla Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite del 1951 sullo *status* di rifugiato⁴⁵.

In senso analogo, si muove il secondo paragrafo che impone una interpretazione delle norme del trattato in esame “sensibile al genere”, per poi rivolgersi direttamente alle Parti a cui si chiede la messa in

⁴¹ In tema, si veda C. WARIN, *Gender in European Union Asylum Law: The Istanbul Convention as a Game Changer?*, in *International Journal of Refugee Law*, 2024, 93 e ss.

⁴² Per un commento al contenuto della Convenzione, si vedano S. DE VIDO, M. FRULLI (a cura di), *Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic*, 2023; J. NIEMI, L. PERONI, V. STOYANOVA (a cura di), *International Law and Violence Against Women. Europe and the Istanbul Convention*, 2020.

⁴³ Per un approfondimento degli strumenti legislativi esistenti al livello del diritto interno e di diritto internazionale dei diritti umani, si rinvia a M. D'AMICO, C. NARDOCCI (a cura di), *Gender-based violence between national and supranational responses*, Milano, 2020.

⁴⁴ Si tratta del Capitolo VII, rubricato *Migrazione e asilo*. Per un approfondimento sull'approccio della Convenzione di Istanbul, si veda, diffusamente, L. HOOPER, *Gender-based asylum claims and non-refoulement: Articles 60 and 61 of the Istanbul Convention, A collection of papers on the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, Strasburgo, 2019.

⁴⁵ Come noto la c.d. Convenzione di Ginevra non menziona il genere, ciò che ha indotto la letteratura ad argomentare in relazione alla esistenza di una interpretazione eminentemente maschile della nozione di rifugiato, il c.d. *male paradigm*. Il tema è stato dibattuto a fondo in letteratura. Per un approfondimento sul tema delle relazioni tra diritto dei rifugiati e studi di genere, si rinvia, tra i molti, a E. ARBEL, C. DAUVERGNE, J. MILLBANK (a cura di), *Introduction Gender in Refugee Law: From the Margins to the Center*, Routledge, 2014; J. GREATBACH, *The gender difference: feminist critiques of refugee discourse*, in *International Journal of Refugee Law*, 1989, 518 e ss.; R. BACON, K. BOOTH, *The intersection of refugee law and gender: private harm and public responsibility*, in *UNSW Law Journal*, 2000, 135 e ss.; J. CONNORS, *Legal Aspects of Women as a Particular Social Group*, in *International Journal of Refugee Law*, Special Issue, 1997, e ss.; A. MACKLIN, *Cross-border Shopping for Ideas: A Critical Review of United States, Canadian and Australian Approaches to Gender-Related Asylum Claims*, in *Georgetown Immigration Law Journal*, 1998, 25 e ss.; J. FREEDMAN, *Introduction. Gendering the International Asylum and Refugee Debate*, Basingstoke, PalgraveMacmillan, 2015; I. SPIGNO, *Verso una protezione internazionale gender sensitive delle donne vittime di violenza di genere. Riflessioni a partire dall'esperienza afgana*, in M. D'AMICO, C. NARDOCCI (a cura di), *Special Issue, Donne e Regimi: spunti sul caso afgano*, in *Nuovi Autoritarismi E Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società*, 2022, 267 e ss.





atto di «misure legislative o di altro tipo per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili al genere, compreso in materia di [...] richiesta di protezione internazionale».

Il terzo paragrafo dell'art. 60 della Convenzione di Istanbul è, quindi, piuttosto chiaro nell'indicare la via da percorrere per tutte le Parti contraenti, così come ovviamente per l'Unione Europea, la cui ratifica si è fatta a lungo attendere, giungendo nel 2023 a distanza di 6 anni dalla firma.

Se, quindi, al Consiglio d'Europa si deve il merito di aver sospinto per una rilettura di genere delle norme del diritto internazionale, è, però, la Corte di Giustizia che si assume quello di aver favorito l'interpretazione *gendered* del diritto dell'Unione in tema di protezione internazionale e, in particolare, della Direttiva 2011/95. Da segnalare è, anche, che la Corte di Giustizia abbia deciso di compiere questo passo nelle more della definitiva approvazione della Direttiva dell'Unione Europea che ha affrontato in modo organico il tema della violenza contro le donne⁴⁶. W.S. risale, infatti, al marzo del 2024, anticipando, cioè, di un paio di mesi la Direttiva, diventando la prima pronuncia della Corte di Giustizia in materia di violenza contro le donne.

Se, allora, di meriti si vuole parlare, forse, l'opzione più probabile è la convergenza tra le due organizzazioni internazionali: il Consiglio d'Europa, prima, l'Unione Europea, poi. Una convergenza, che si è fatta a lungo attendere, ma da sottolineare perché lo scambio sintonico tra livelli di tutela dei diritti fondamentali è raro e meritevole di essere valorizzato quando intervenga. In tutte le sue pronunce, la Corte di Giustizia dell'Unione richiama, infatti, sempre non soltanto le Convenzioni delle Nazioni Unite, ma, soprattutto, la Convenzione di Istanbul utilizzando il suo art. 60 quale ausilio interpretativo per rileggere l'art. 9 della Direttiva 2011/95.

A voler tirare le fila, il “merito” sarebbe da assegnare al Consiglio d'Europa e alla Corte di Giustizia, con un unico neo che riguarda il primo. Se è indubbio il ruolo di primo piano della Convenzione di Istanbul, resta, invece, sottotono quello della Corte europea dei diritti dell'uomo che continua a preferire, salvo eccezioni⁴⁷, la dottrina del margine di apprezzamento statale, a prescindere dagli opportuni rinvii compiuti dalla Corte di Giustizia alle norme convenzionali⁴⁸. Vero è che la politica estera e migratoria sfuggono alle maglie di una Corte sovranazionale che difetti di qualsiasi legame con la base rappresentativa degli Stati parte e, tuttavia, è, altrettanto, innegabile che, date le competenze non giurisdizionali del GREVIO, tanto più opportuna sarebbe la supplenza della Corte di Strasburgo.

⁴⁶ Il riferimento è alla Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

⁴⁷ Deviano da questo approccio, che enfatizza la dimensione domestica delle politiche migratorie rispetto alla violazione dei diritti delle donne esposte al rischio di espulsione, ad esempio, Corte EDU, *R. D. c. Francia*, [Seconda Sezione], n. 34648/14, 16 giugno 2016; e il già citato Corte EDU, *N. c. Svezia*. Di recente, sebbene non interessasse direttamente un caso di donna migrante richiedente asilo, in cui difficilmente la Corte di Strasburgo dà spazio all'accertamento di violazioni dell'art. 14 CEDU, disposizione che dovrebbe essere sempre presente qualificandosi anzitutto la violenza contro le donne come forma di discriminazione in base al genere, si veda Corte EDU, [Terza Sezione], *F.M. e altri c. Russia*, nn. 71671/16 40190/18, 10 dicembre 2024.

In dottrina, si è soffermata in modo particolare sulle relazioni istituite, o meglio, da istituire tra genere e fenomeno migratorio H. CRAWLEY, *Engendering the state in refugee women's claims for asylum*, in S. JACOBS, R. JACOBSON, J. MARCHBANK (a cura di), *States of conflict: Gender, violence, resistance*, Zed books, 2000, 87 e ss.

⁴⁸ Il riferimento è agli articoli 3 e 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.



6. In conclusione: il genere che identifica il “gruppo”, e solo il genere (?), costituisce una tutela effettiva per tutte le donne “di minoranza”?

In un panorama normativo, sovranazionale e domestico, che non eleva il genere tra i fattori che possono esporre l’individuo a un rischio di persecuzione, rilevante ai fini della concessione delle misure di protezione internazionale, la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si sono mosse concordi.

Tanto la prima quanto la seconda hanno, così, sposato una lettura evolutiva delle norme di diritto positivo, nel tentativo di conformarsi alle obbligazioni scaturenti dalla Convenzione di Istanbul che, come più volte sottolineato, richiedono che anche al genere sia attribuita rilevanza quando la donna sia soggetta a forme di violenza al proprio ritorno nel Paese d’origine.

La valorizzazione del genere, o meglio, della violenza di genere, quale causa giustificativa dell’accoglienza della domanda di protezione internazionale, si coglie in modo limpido nelle argomentazioni delle due Corti ed è da condividere senza, però, disconoscerne alcune possibili critiche.

Anzitutto, non è del tutto pacifico il collegamento tra genere e gruppo sociale. Se si valorizza la dimensione minoritaria della nozione di gruppo sociale, è ampiamente rifiutata, in modo particolare da un certo filone del movimento femminista⁴⁹, l’idea che le donne possano essere equiparate ad un gruppo sociale e, ancora meno, ad una minoranza.

Questo primo rilievo, peraltro, viene implicitamente affrontato dalle decisioni in esame. Sebbene insistano sul genere quale elemento identificativo e di appartenenza, è, in verità, l’intersezione del genere con l’origine nazionale oppure, anche, l’etnia a fondare il legame di appartenenza. Se si accoglie questa interpretazione, che smussa l’esclusività del genere quale fattore identificativo, non si incorre nella obiezione appena richiamata e che rinnega l’equivalenza donne / gruppo sociale. È vero che la Convenzione di Ginevra, così come il diritto dell’Unione Europea e, a cascata, il diritto nazionale non parlano di “minoranze”. Tuttavia, un’analisi pragmatica delle richieste di protezione internazionale immediatamente evidenzia, che si tratta di soggetti appartenenti a gruppi sociali, sì, ma che versano, contestualmente, in una condizione di subordinazione che è l’elemento che contraddistingue la minoranza. La scelta, quindi, della Corte di Giustizia di legare genere e origine nazionale, particolarmente chiara nella sua sentenza relativa alle donne afgane, appare una soluzione che non scredisca la Convenzione di Istanbul, da un lato, e che non incorre in erronee concettualizzazioni che finiscono con l’eguagliare le donne ad un gruppo sociale, di minoranza, cioè subordinato ad uno dominante o maggioritario⁵⁰.

⁴⁹ Approfondisce il tema delle relazioni tra genere e gruppo sociale di minoranza H. MAYER HACKER, *Women as a Minority Group*, in *Social forces*, 1951, 60 e ss. Per una ricostruzione delle tesi sviluppate in letteratura in materia, la letteratura è vastissima. In questa sede, si vedano S. ATKINS, B. HOGGETT, *Women and the Law*, Observing Law, University of London Press, 1984; R.J. COOK, *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, University of Pennsylvania Press, 1994; M.L. MINOW, D.E. ROBERTS, J.G. GREENBERG, L. CROOMS, L.S. ADLER, *Women and the Law*, New York Foundation Press, 2008; S. DELLER ROSS, *Women’s Human Rights. The International and Comparative Law Casebook*, University of Pennsylvania Press, 2013; J. JONES, A. GREAR, R. FENTON, K. STEVENSON, (a cura di), *Gender, Sexualities and the Law*, Routledge, 2013.

⁵⁰ Sui criteri utili ai fini della identificazione di un «gruppo sociale», è tornata la Corte di Giustizia in una pronuncia ancora più recente. A differenza delle pronunce in commento, la Corte di Giustizia ha interpretato in senso riduttivo gli elementi di affiliazione collettiva strumentali alla identificazione del «gruppo sociale», così come della nozione di «rischio», escludendo che possano includersi, tra i primi, l’appartenenza ad un determinato nucleo

Se l'intersezionalità è la chiave di volta – più esplicito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, ma dato immanente nella pronuncia della Cassazione –, il nuovo modo di intendere e di applicare le norme in materia di protezione internazionale potrebbe rappresentare uno strumento di tutela nuovo ed efficace in favore di tutte quelle donne che appartengano a gruppi minoritari e che, proprio in quanto donne e aventi una certa nazionalità, sono maggiormente soggette a condotte violente.

Una appartenenza al gruppo, in definitiva, che non fa del genere il solo fattore di *membership*, ma che, giustamente, aggiunge il genere all'insieme di qualità individuali che identificano la persona umana come individuo, prima, e come membro di una comunità, poi.

Naturalmente, occorre anche sottolineare che, nelle decisioni analizzate, il genere assolve ad una funzione servente o strumentale rispetto alla qualificazione della condotta quale forma di persecuzione suscettibile, se realizzata, di recare un *serious harm* ai danni della vittima. È attraverso il genere, cioè, che entrano nell'ambito applicativo delle norme sulla protezione internazionale una serie di condotte sinora ad esse estranee. Tralasciando la violenza domestica, che possiede purtroppo portata globale e che non tiene conto di appartenenze o di altre qualità individuali se non l'essere la vittima una donna, in tutte le altre condotte oggetto delle domande di protezione internazionale assumono rilievo fattori etnici, di costume, riconlegabili alle tradizioni dei gruppi sociali. Ritorna, quindi, il dato intersezionale e la maggiore esposizione a tali pratiche delle donne “di minoranza”, quelle, cioè, che si identificano per il possesso contestuale di fattori identificativi di cui genere ed etnia rappresentano quelli più significativi⁵¹.

Resterà per i prossimi anni da valutare se questa linea interpretativa, che, al di là di alcune criticità, tiene conto della dimensione intersezionale, sarà confermata e se anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ne seguirà la scia, guardando più “in alto”, o meglio, in orizzontale – alla Convenzione di Istanbul, alla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, e agli altri trattati regionali – e meno “in basso”, invocando la tanto diffusa, quanto spesso controversa, dottrina del margine di apprezzamento statale.

familiare, cioè in sintesi il legame di sangue, e, tra i secondi, l'esistenza di una vera e propria faida a cui il richiedente o la richiedente asilo sia esposto/a nel Paese d'origine. Il caso di riferimento è Corte di Giustizia, [Terza Camera], C-217/23, *Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl v A N*, 27 marzo 2025.

⁵¹ Interessante, ancorché differenti le circostanze del caso di specie ma perché espressiva dell'avanzamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul versante dell'accoglimento della prospettiva intersezionale in relazione alle politiche migratorie degli Stati membri e ai diritti degli appartenenti a gruppi vulnerabili, è anche la recente pronuncia resa sul caso *Deldits*, [Prima Sezione], C-247/23, 13 marzo 2025.

